

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 piazza martiri della liberta',1 tel.: 0522 998511 fax.: 0522 841039

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA GESTIONE DEI LOCALI E DELL'AREA VERDE ANTISTANTE VIA DEL BOSCO N. 11 A SANT'ANTONINO DI CASALGRANDE, DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE.

Il Responsabile del Settore

In esecuzione della Delibera di G.C. n._71/2019 tramite il presente Avviso pubblico esplorativo, l'Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, alla gestione dei locali comunali di Via del Bosco n.11 a Sant'Antonino da destinare a centro sociale polifunzionale, orientato a tutte le fasce di età.

L'area oggetto del presente avviso, della quale il Comune di Casalgrande è proprietario, è individuata catastalmente al fg. n. 33, mapp. 115 e 259 allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A).

L'affidamento in gestione dei suddetti spazi da destinare a centro sociale polifunzionale può avvenire a favore delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale previsti all'art. 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo Settore". L'affidamento in gestione sarà disciplinato da specifica convenzione, ai sensi dell'art.56 comma 1 del Codice del Terzo Settore, da sottoscrivere con l'Organizzazione di volontariato o l'Associazione di Promozione Sociale individuata con le modalità di cui al medesimo art.56 comma 3 del codice citato; Il presente avviso è da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricerca di manifestazioni di interesse allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è, in alcun modo, vincolante per l'Ente. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a partecipare ad una eventuale procedura comparativa per ottenere l'affidamento in oggetto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva procedura comparativa e di assegnare direttamente la gestione dei locali nel caso in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse, purché idonea.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale in possesso dei sotto elencati requisiti:

- devono essere regolarmente iscritte nel relativo Registro Regionale del Volontariato/Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale o altri organismi simili da almeno 6 mesi e non avere procedure di cancellazione in corso. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula della convenzione sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula della convenzione, ove la stessa risulti affidataria (ai sensi dell'art.101 comma 2 del D.lgs 117/2017, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme

previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall' iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali.) ;

- i componenti degli organi sociali devono possedere idonei requisiti di moralità professionale. I reati considerati incidenti sulla moralità professionale sono i seguenti:

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'art.291- quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

c. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. n. 109/2007;

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. n. 24/2014;

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- i componenti degli organi sociali non devono trovarsi in situazioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

- i componenti degli organi sociali non devono essere stati destinatari di sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- devono avere esperienza nella gestione di centri polifunzionali.

MODALITÀ E CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO

Le modalità e le condizioni di espletamento dell'affidamento saranno disciplinate da successiva convenzione i cui contenuti essenziali ed inderogabili sono quelli di seguito riportati:

– L'ente affidatario è tenuto a realizzare nei locali e nell'area verde circostante, messi a disposizione dal comune, un centro sociale polifunzionale, finalizzato allo sviluppo della socializzazione e alla promozione sociale, culturale e civile delle persone ;

– L'ente affidatario, con la sottoscrizione della convenzione, si impegna a custodire i locali e le aree esterne assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del Patrimonio comunale e l'assidua vigilanza necessaria a garantire il regolare funzionamento della struttura. Le spese inerenti la ordinaria manutenzione sia dei locali che dell'area verde restano in capo all'affidatario, mentre le spese inerenti la manutenzione straordinaria sono a carico del Comune proprietario, fatta salva la possibilità di stipulare specifici accordi con il soggetto gestore per porre in carico allo stesso altresì le spese per interventi di manutenzione straordinaria;

– Le entrate derivanti dalla gestione del centro sociale, ad oggi connesse alla gestione del bar e della cucina, nonché all'organizzazione di attività ludico e ricreative, dovranno essere prioritariamente investite dal soggetto gestore nella manutenzione ordinaria dei locali e, sulla base di specifici accordi con l'Ente proprietario, nella manutenzione straordinaria degli

stessi (il soggetto gestore dovrà presentare annualmente all'Ente proprietario il bilancio di esercizio);

– Il Comune corrisponderà all'Ente affidatario un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art.56 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo Settore". Nella convenzione sarà previsto un tetto massimo delle spese rimborsabili, da definirsi sulla base dei conteggi storici della struttura;

– Gli oneri assicurativi per assicurare i volontari dell'ente affidatario contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi sono a carico del Comune ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo Settore";

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata della convenzione è stabilita in 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, rinnovabile per ulteriori 4 anni per espressa e reciproca volontà delle parti;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Casalgrande **entro le ore 12.00 del giorno 10 giugno 2019** utilizzando obbligatoriamente il modulo allegato debitamente (Allegato 1) sottoscritto dal legale rappresentante. Potranno essere presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente (Sede Municipale P.zza Martiri della Libertà1) o inviate all'indirizzo PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it . Per l'invio tramite PEC farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC. A pena d'esclusione, il documento inviato via PEC dovrà essere sottoscritto digitalmente.

In entrambe le modalità di consegna, alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Organizzazione o Associazione che ha sottoscritto la manifestazione di interesse.

TRATTAMENTO DATI

I dati forniti al Comune di Casalgrande con le manifestazioni di interesse saranno raccolti e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ai fini del presente procedimento, nonché delle future eventuali fasi della procedura comparativa e della stipula della convenzione.

INFORMAZIONI

Informazioni sul presente avviso potranno essere fornite dal Settore - Vita di Comunità indirizzo e-mail: r.mareggini@comune.casalgrande.re.it Tel. 0522/998570

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Vita di Comunità Rina Mareggini

Casalgrande 29.05.2019

resp. Settore Vita della Comunità
Rina Mareggini